



# COMUNE DI SIRACUSA

## SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI

**Ordinanza Dirigenziale**

N. 184 del 21/12/2023

**OGGETTO:** D. S. ordinanza rimozione

### IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

**VISTO** il verbale N° 7810VM/23 del 12/12/2023 redatto dal CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di Siracusa dal quale risulta che la Sig.ra --- omissis... ---, ha violato l'art. 20 comma 1-4 del Codice della Strada perché "occupava la sede stradale con gazebo di mt 5x3 con 10 tavoli e 30 sedute senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario della Strada";

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n°80 del 25/05/09, che all'art. 42 comma 5 prevede, in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, che il soggetto responsabile dell'abuso (rectius occupante abusivo) effettui entro 5 giorni dall'ordine, la rimozione dei materiali, dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici;

**CHE** all'art. 42 comma 6 dello stesso Regolamento Comunale COSAP è previsto che: "se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il Comune, ma le spese sono a carico degli occupanti abusivi";

**VISTO** lo Statuto del Comune di Siracusa;

**VISTA** la determina dirigenziale dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Manutenzioni n. 254 del 10.08.2007, avente come oggetto "Lavori di rimozione di impianti pubblicitari e commerciali abusivi. Approvazione perizia di spesa" con la quale viene stabilito il costo quantitativo di Euro 50,00 (cinquanta), oltre IVA del 22% al Mc. Vuoto per pieno (materiale vario), per la rimozione coattiva delle strutture abusive commerciali precarie;

**VISTO** l'art.20 /1 della L.R. 18/95;

**VISTO** l'art 49/1 del Regolamento Comunale Commercio

**VISTA** la L.142/90 art.51 lettera G;

**VISTA** la L.R. n°48/91

**VISTA** la L.R. n°23/98;

**VISTO** l'art. 28 del Vigente Statuto Comunale che a norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 art. nr.107 demanda ai Dirigenti la competenza specifica per l'adozione del presente provvedimento

### ORDINA

Alla Sig.ra--- omissis... ---, meglio generalizzato in premessa:

- 1) la rimozione dei materiali e dei manufatti di cui all'occupazione abusiva in via Cuma di fronte al civico 5 e la messa in ripristino del suolo, entro cinque giorni dalla notifica della presente ordinanza;

### **AVVISA**

Alla Sig.ra --- omissis... --- nel caso in cui non provveda alla rimozione dell'impianto entro i termini indicati, dovrà effettuare il pagamento dell'importo relativo alle spese di rimozione;

Nel caso in cui, a seguito dell'invio del telegramma che fissa la data dell'intervento di rimozione coatta, il titolare dell'attività effettui di propria iniziativa la rimozione dei manufatti e dei materiali prima dell'intervento stesso, egli ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Sanzioni del Settore Attività Produttive e Mercati almeno 24 ore prima della data di cui sopra, l'avvenuta rimozione. In caso contrario al titolare verrà addebitato il costo pari ad un'ora di intervento della ditta appaltatrice del servizio di rimozione coatta che comprende il nolo del mezzo idoneo alla rimozione ed il supporto di n. 2 operai;

La suddetta somma dovrà essere accreditata sul titolo 3 categoria 1 risorsa 903 Capitolo 7103 entrate del Bilancio Comune di Siracusa 2022 denominato "Proventi rimozione coatta struttura precaria abusiva" mediante ccp n. 10582963 con la seguente causale: Rimozione occupazione abusiva di suolo pubblico.

Che a norma dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il funzionario responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Vinci, mentre il responsabile del provvedimento è il Dott. Correnti Salvatore di Dirigente del Settore Attività Produttive, che provvederà all'emanazione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

Che l'Ufficio competente è il Settore Attività Produttive, sito in Siracusa, via San Sebastiano n. 27 3° piano-

### **A V V E R T E**

Che qualora la presente ordinanza venisse disattesa la responsabilità sarà da imputare al proprietario, il quale sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose e persone che nel frattempo dovessero intervenire a causa della non autorizzata occupazione del suolo;

Che non ottemperando nei modi e nei termini sopra stabiliti l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo con provvedimento sostitutivo in danno, previsto dalla legge, e recupero coatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999;

Che la Sig.ra --- omissis... --- proprietario dei materiali e manufatti, è tenuta a presentarsi nel giorno che verrà comunicato, per assistere alle operazioni di sgombero. In mancanza si procederà alla presenza di n° 2 testimoni.

I suddetti materiali e manufatti, saranno confiscati ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita, e saranno sequestrati a garanzia del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, delle sanzioni, delle spese di rimozione e custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie.

Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile dei materiali e manufatti rimossi può ottenere la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito.

Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comune – a scelta insindacabile – potrà distruggere, acquisire in proprietà o alienare il materiale ed i manufatti prima indicati. Le spese sostenute per la distruzione saranno a totale carico del responsabile del materiale e dei manufatti. In caso di vendita il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti.

L'eventuale attivo risultante in seguito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente il debito residuo che permanga insoddisfatto verrà sottoposto al procedimento della riscossione coattiva, con addebito delle maggiori spese.

Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del materiale dei manufatti in argomento, ove il responsabile degli stessi non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.

#### **DA' MANDATO**

alla Polizia Municipale per i successivi provvedimenti di competenza.

#### **RENDE NOTO**

Che copia del presente provvedimento è trasmessa:

- al Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzione;
- al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034;

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n° 2 del 26/02/1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo n° 854 del 06/05/1948 e dagli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

#### **PEC OBBLIGATORIA PER SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI**

**Art. 37 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 e Art. 5 commi 1 e 2 della Legge 17 Dicembre 2012, n. 221**

L'Ufficio Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione di un atto da parte di **un'impresa costituita in forma societaria** che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sospenda la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto, a decorre dal 7 aprile 2012, tutte le società che presentano una domanda di iscrizione al Registro Imprese sono tenute ad indicare, ne caso in cui non abbiano già provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Trascorso infruttuosamente il prescritto periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito, l'atto sarà iscritto e verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice Civile (€ 68,66 - € 206,00).

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di **un'impresa individuale** che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda, fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

La P. O.  
f.to Geom. Vinci Giuseppe

Il Dirigente  
f.to Dr. Salvatore Correnti

